



Ministero della Giustizia



Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma, 28 febbraio 2020

Premesso che:

- l'emergenza epidemiologica in corso, dovuta all'insorgere di contagi da COVID-19 (riconducibile alla famiglia dei coronavirus) in numerose aree del Paese, rende necessario assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni altro ufficio;
- sono pervenute numerose segnalazioni in merito alla necessità di garantire nel modo più efficace possibile tali obiettivi assicurando moduli di azione uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visti:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;



Ministero della Giustizia



- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) e m);
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante *"Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus"*;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante *"Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus"*;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante *"Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative"*;

Fatto salvo

- ogni provvedimento adottato in materia dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

Tutto quanto sopra premesso, si adottano le seguenti linee guida a valore meramente indicativo per gli uffici giudiziari e specialmente per quelli maggiormente interessati dall'emergenza di cui sopra:

ART. 1 – NORME IGIENICO-SANITARIE

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati diffondono nelle rispettive sedi e – per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati – tra gli iscritti nell'Albo, negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute richiamate in premessa, che qui si hanno per integralmente richiamate,



Ministero della Giustizia



nonché i “Dieci comportamenti da seguire” reperibili al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf.

La diffusione avverrà il prima possibile mediante affissione nelle sedi degli uffici giudiziari e dei Consigli dell'Ordine e mediante pubblicazione sui relativi siti istituzionali, la quale comprenda il rinvio agli aggiornamenti permanenti disponibili al seguente indirizzo web: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>. Per le modalità di affissione nei luoghi pubblici, si osserveranno le normative vigenti in materia.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E DEGLI ALTRI INCOMBENTI A CUI PARTECIPA L'AVVOCATURA

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati collaborano al fine di concordare e porre in essere, secondo le rispettive competenze, ogni accorgimento necessario onde evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi ad esse antistanti e negli altri locali che – di regola – sono destinati al transito e alla sosta degli avvocati, delle parti, dei testimoni e di ogni altro soggetto del processo, nel rispetto delle norme processuali vigenti e ferma restando – per le modalità di svolgimento delle udienze e ove necessario – l'adozione di tutte le misure di particolare cautela previste dai provvedimenti richiamati in epigrafe.

In particolare, il Capo dell'Ufficio giudiziario, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, potrà autorizzare i giudici a tenere le udienze secondo un calendario che rispetti e assicuri gli obiettivi di cui in premessa, in particolare attraverso la loro calendarizzazione secondo fasce orarie prestabilite e differenziate e limitando, per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dall'avvocato.

Nel caso di udienze civili si invita a valutare che, su congiunta richiesta delle parti, l'udienza, specie se a partecipazione di soli avvocati, possa essere tenuta anche con modalità da remoto e incentivando l'assegnazione del termine per il deposito delle conclusioni o altro atto in via telematica.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario potrà valutare di autorizzare, specialmente con riferimento alle zone particolarmente interessate dall'emergenza, i giudici a contingentare le udienze o i procedimenti chiamati per ciascuna di esse riformulandone il calendario, eccezion fatta per quelle indifferibili e urgenti.



Ministero della Giustizia



I provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine forense e sul sito del Ministero della giustizia.

ART. 3 – SOSTITUZIONI

Il Consiglio dell'Ordine provvede a formare un elenco di iscritti che si rendano disponibili ad assicurare – a titolo di solidarietà – sostituzioni in udienza per le colleghe e i colleghi provenienti da altri circondari o distretti.

L'elenco è pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine per assicurarne la diffusione e la pubblicità.

ART. 4 – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, FUNZIONI DI CANCELLERIA E ALTRI ADEMPIMENTI

Nell'esercizio delle proprie competenze e competenze organizzative, il Capo dell'Ufficio giudiziario promuove modalità di esercizio delle attività amministrative e di cancelleria che garantiscano la miglior fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a strumenti telematici al fine di ridurre, per quanto possibile, l'accesso agli uffici.

Ai medesimi fini, ferma restando ogni discrezionale valutazione del difensore, il Consiglio dell'Ordine provvede a sensibilizzare i propri iscritti affinché utilizzino nel settore civile le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi del giudizio.

Nell'ambito dei procedimenti penali, si invitano gli uffici giudiziari a valutare la possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie, e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema SNT secondo specifiche che saranno indicate da Ministero della giustizia.

ART. 5 – SPORTELLO PER IL CITTADINO E INFORMAZIONI UTILI

Il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione della cittadinanza il proprio Sportello per il cittadino, al fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative all'accesso alla giustizia adottate in relazione all'emergenza sanitaria in corso.

Lo Sportello sarà accessibile anche in via telefonica e telematica.



Ministero della Giustizia



Gli Ordini forensi inseriscono nei rispettivi siti istituzionali i link utili alle conferenti pagine informative del Ministero della giustizia e degli Uffici giudiziari locali, in modo da favorire la corretta informazione circa le misure di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 6 – RAPPORTI CON LE PREFETTURE

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati intrattengono in maniera sinergica i necessari rapporti con le Prefetture, al fine di condividere ogni aggiornamento e informazione utile al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE

Le presenti Linee guida, tutti i provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e ogni ulteriore aggiornamento sono pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine, su quelli degli uffici giudiziari e sono affissi nelle relative sedi.

Ministero della Giustizia

Il Ministro

Alfonso Bonafede

Firmato digitalmente da: BONAFEDE ALFONSO

Ruolo: MINISTRO

Data: 28/02/2020 16:12:34

Consiglio Nazionale Forense

Il Presidente

Andrea Mascherin

Firmato da:

Andrea Mascherin

Motivo:

linee guida -----

Data: 28/02/2020 16:03:20